



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Servizio Comunicazione, eventi e relazioni con l'esterno

Via Verdi 8 – Via Po 17

Torino, 7 febbraio 2014

INAUGURAZIONE ANNO ACCADEMICO 2013-2014 **POLO UNIVERSITARIO PER STUDENTI DETENUTI**

Sintesi Lectio magistralis del prof. CARLO FEDERICO GROSSO
Prospettive di riforma del sistema delle pene: il carcere come *extrema ratio*

L'abbandono della concezione carcerocentrica del sistema delle pene dovrebbe costituire la grande svolta culturale nella concezione della pena del XXI secolo.

La prima grande svolta in materie di pene si è avuta alla fine del '700 con l'illuminismo, che ha cancellato le pene-tortura, le pene degradanti e le pene infamanti, e ponendo la sanzione detentiva (il carcere) al centro del sistema delle pene. La seconda nel XX secolo, quando ha cominciato a trovare spazio l'idea della funzione rieducativa della pena. Tale funzione, introdotta in Italia dalla Costituzione, si è pian piano concretata nella legislazione penale (nuovo regime carcerario introdotto negli anni '80 e sistema delle sanzioni alternative al carcere nella fase dell'esecuzione penale (affidamento in prova, liberazione anticipata, permessi, ecc.).

Ora bisogna pensare ad un radicale salto di qualità nella configurazione del sistema delle pene. Muovendo dall'idea secondo cui il carcere, che non è mai un 'valore', ma soltanto uno 'strumento' (male necessario/*extrema ratio*) che deve essere utilizzato soltanto quando a realizzare una adeguata prevenzione contro il delitto non sia utilmente (o più proficuamente) utilizzabile una sanzione di tipo diverso, occorre imboccare una linea di politica criminale che già sul terreno della previsione delle pene principali (e non soltanto su quello della sanzione alternativa applicata in sede di esecuzione penale) contempli il carcere soltanto quando esso sia strettamente necessario in ragione della gravità del reato commesso o della pericolosità del suo autore; e che già sul terreno delle pene principali predisposte in sede di configurazione dei singoli reati predisponga pertanto un ventaglio articolato di sanzioni alternative – detenzione domiciliare, pene pecuniarie, lavoro a favore della collettività, pene interdittive, ecc., - destinate a sostituire ampiamente la reclusione.

Università degli Studi di Torino – **SERVIZIO COMUNICAZIONE, EVENTI E RELAZIONI CON L'ESTERNO**

Resp. Eva Ferra – 335.5609115 – 011.6702590 – **Elena Rabbia** – 320.4647578 – 011.6702533

Giuseppe Gramegna – 320.4390224 – 011.6702222

Fax 011/6702451-2369 E-Mail: ufficio.stampa@unito.it



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Servizio Comunicazione, eventi e relazioni con l'esterno

Via Verdi 8 – Via Po 17

Né si dica che un orientamento di questo tipo rischierebbe di indebolire la difesa sociale contro il delitto: vi sono infatti situazioni – molto più numerose di quanto si pensi – nelle quali l'imposizione di una prestazione di lavoro a favore della collettività, di una interdizione o di una sospensione di attività, di una pena pecuniaria, purché sottratte alla sospensione condizionale, potrebbero essere moto più efficaci sul terreno della prevenzione generale di una reclusione inesorabilmente cancellata da tale sospensione (faccio un esempio per tutti: si pensi al medico condannato per una colpa medica: davvero è 'più incisivo continuare a punirlo con una reclusione inesorabilmente sospesa, piuttosto che con una sospensione dalla professione effettivamente applicata?).

Una riforma così radicale, anche sul terreno dello stesso concetto di pena, potrà trovare spazio nel nostro Paese? Diciamo che a livello culturale tale idea è ormai ampiamente condivisa fra gli 'addetti ai lavori'. Nella storia dei "progetti di riforma del codice penale" elaborati da commissioni nominate dal Ministro della Giustizia, il modello riformatore sopra menzionato è stato per la prima volta elaborato nel Progetto redatto da una commissione da me presieduta (1998-2001). Tale progetto è stato, allora, ampiamente dibattuto in numerosi incontri pubblici e convegni ai quali hanno partecipato professori universitari, avvocati, magistrati, operatori carcerari, ecc., riscuotendo una ampia condivisione fra. Condivisione tanto ampia che le due successive commissioni ministeriali successivamente nominate da altrettanti ministri (Commissioni Nordio e Pisapia), in punto pena hanno suggerito soluzioni del tutto in linea con quanto previsto dall'articolato della Commissione Grosso.

Al di là della condivisione culturale, per diventare legge le idee necessitano tuttavia della condivisione politica e, soprattutto, della capacità della politica di tradurle in legge dello Stato. Ora, una riforma del sistema delle pene del tipo di quello accennato presuppone, per essere apparire convincente, una riforma (pensata molto attentamente) dell'intero codice penale (e coniugata con l'altra grande linea di politica criminale che dovrebbe essere perseguita: diritto penale inteso come extrema ratio di tutela giuridica), in modo da prevedere, con riferimento a ciascun reato configurato, la pena, carceraria o non carceraria, che si ritenga più opportuna nei suoi confronti. Sarà davvero in grado l'attuale classe politica di farsi carico di una operazione culturale, e nel contempo tecnica, di così ampia portata? La speranza è, comunque l'ultima a morire.

Università degli Studi di Torino – **SERVIZIO COMUNICAZIONE, EVENTI E RELAZIONI CON L'ESTERNO**

Resp. Eva Ferra – 335.5609115 – 011.6702590 – **Elena Rabbia** – 320.4647578 – 011.6702533

Giuseppe Gramegna – 320.4390224 – 011.6702222

Fax 011/6702451-2369 E-Mail: ufficio.stampa@unito.it